



Convegno di Presentazione dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali
sui fondi pensione nella legislazione italiana

***Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni
nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale***

Prof. Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    

Martedì 16 settembre 2025
Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto,
Camera dei Deputati, Roma

Caratteristiche e obiettivi dello studio

- ✓ Lo studio dal titolo *“I fondi pensione nella legislazione italiana: la sottrazione di capitale all’economia reale e il diritto negato ai lavoratori delle PMI”*, curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, ripercorre brevemente le modifiche apportate alla normativa originaria e si pone l’obiettivo di evidenziare alcune anomalie nella legislazione sui fondi pensione.
- ✓ Anomalie normative introdotte con le modifiche apportate all’originario Decreto Legislativo n. 252/2005 dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007 Governo Prodi, ministro Lav. Damiano) e, sotto il profilo fiscale, dagli esecutivi successivi.
- ✓ Lo studio indica infine alcune modifiche normative per favorire maggiormente *lo sviluppo dei fondi pensione aumentando sia le adesioni sia gli investimenti in economia reale italiana*.

Caratteristiche e obiettivi dello studio

- ✓ In particolare, analizza la **soppressione del fondo di garanzia per le micro e piccole imprese**, creato per favorire l'afflusso di TFR ai fondi pensione; **l'uso improprio del TFR come contribuzione a una gestione INPS creata ad hoc**, il Fondo di Tesoreria; **la sottrazione del TFR all'economia reale per le aziende con 50 e più dipendenti**; le modifiche peggiorative al sistema delle rendite, di fatto bloccate; il peggioramento della fiscalità e **le difficoltà nel proporre ulteriori semestri di silenzio/assenso** a causa del TFR all'INPS.
- ✓ Queste previsioni normative sottraggono disponibilità alle imprese (il TFR è circolante interno) e ai fondi pensione che potrebbero investirlo in economia reale; inoltre, avendo abolito il “**fondo di garanzia per le micro PMI**”, previsto dal D. Lgs. 252/05, che aveva l'obiettivo di finanziare il deflusso di TFR dalle imprese ai fondi pensione favorendo l'adesione ai fondi pensione complementari dei dipendenti delle micro e piccole imprese, per le quali il TFR rappresenta spesso l'unica fonte di finanziamento, si è preclusa a oltre la metà dei lavoratori l'adesione ai FPC. ***Grave, poi, il peggioramento del sistema delle rendite.***

Fondi pensione: l'Italia nel panorama internazionale per patrimonio totale

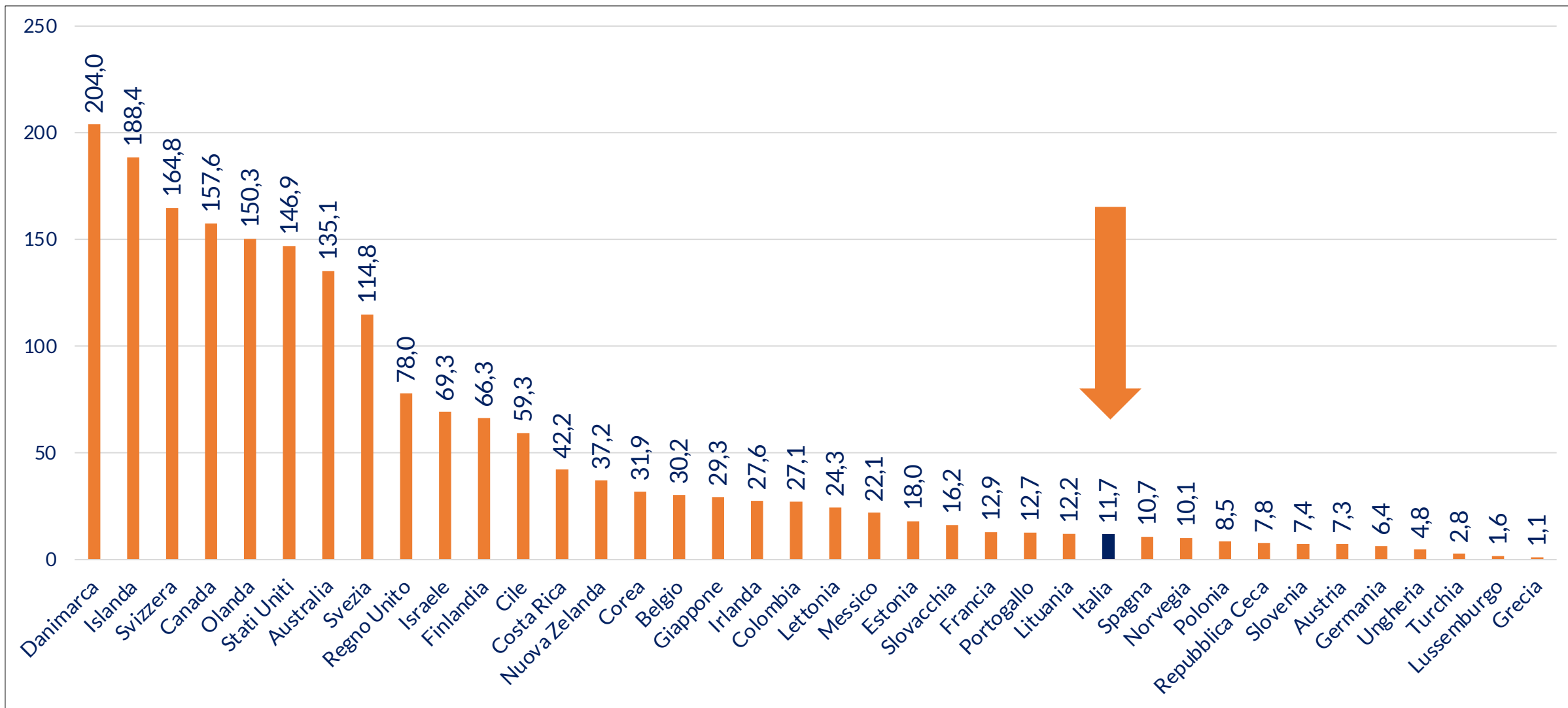
Paesi OCSE e non OCSE	in milioni di \$	% PIL
Stati Uniti	42.902.353	146,9
Canada	3.543.447	157,6
Regno Unito	2.935.698	78,0
Australia	2.392.128	135,1
Olanda	1.770.868	150,3
Svizzera	1.503.673	164,8
Giappone	1.140.816	29,3
Danimarca	845.548	204,0
Svezia	670.994	114,8
India	557.726	14,4
Corea	552.662	31,9
Brasile	461.119	24,3
Francia	390.092	12,9
Israele	380.141	69,3
Messico	370.166	22,1
Germania	284.256	6,4
Italia	267.146	11,7
Hong Kong (Cina)	204.078	49,9
Belgio	192.630	30,2
Finlandia	190.865	66,3

**15° posto Paesi
OCSE (38)**

**17° posto con i
Paesi OCSE e
non OCSE (68)**

Fonte: elaborazioni Itinerari Previdenziali su dati OCSE

L'Italia nel panorama internazionale per patrimonio dei fondi pensione sul PIL



Fonte: Elaborazione Itinerari Previdenziali su dati OCSE 2024 preliminari

Il confronto internazionale

Il patrimonio dei fondi pensione nei Paesi OCSE, anni 2007 e 2024 (valori in miliardi di USD; dati OCSE)

Paese	Ranking 2024	mld \$ 2024	Ranking 2007	mld \$ 2007	Paese	Ranking 2024	mld \$ 2024	Ranking 2007	mld \$ 2007
Stati Uniti	1	42.902	1	8.153	Irlanda	20	153	9	86
Canada	2	3.543	5	650	Colombia	21	105	n.d	n.d
Regno Unito	3	2.936	2	1.661	Nuova Zelanda	22	90	24	11
Australia	4	2.392	4	763	Polonia	23	75	16	37
Paesi Bassi	5	1.771	3	773	Islanda	24	63	21	19
Svizzera	6	1.504	6	369	Norvegia	25	46	20	20
Giappone	7	1.141	n.d	n.d	Costa Rica	26	41	n.d	n.d
Danimarca	8	846	12	74	Portogallo	27	38	18	22
Svezia	9	671	17	29	Austria	28	37	23	13
Corea	10	553	19	20	Turchia	29	35	27	5
Francia	11	390	29	1,4	Repubblica Ceca	30	26	26	6
Israele	12	380	15	39	Slovacchia	31	22	28	2
Messico	13	370	11	75	Lettonia	32	10	33	0,1
Germania	14	284	8	115	Lituania	33	10	35	0
Italia	15	267	14	50	Ungheria	34	10	25	11
Belgio	16	193	22	14	Estonia	35	7	31	0,7
Finlandia	17	191	7	127	Slovenia	36	5	30	1
Cile	18	187	13	71	Grecia	37	3	34	0
Spagna	19	177	10	86	Lussemburgo	38	1	32	0,4

Il confronto internazionale

Classifica dei primi 300 fondi mondiali (dato: Thinking Ahead Institute; settembre 2024)

#	Fondo	Paese	Patrimonio totale (miliardi di dollari)
1	Government Pension Investment	Giappone	1.593,1
2	Government Pension Fund	Norvegia	1.584,5
3	National Pension	Corea del Sud	801,9
6	Canada Pension	Canada	477,7
8	Central Provident Fund	Singapore	432,5
9	National Social Security	Cina	364,4
13	Employees Provident Fund	Malesia	247,3
20	Labor Pension Fund	Taiwan	176,3
21	Employees' Provident	India	176,2
24	Public Institute for Social Security	Kuwait	144,9
25	Future Fund	Australia	144,3
31	GEPF	Sudafrica	124,6
41	AP Fonden 7	Svezia	106,0
42	Employees Pension Fund	India	102,9
90	Social Insurance Funds	Vietnam	56,1
106	AP Fonden 3	Svezia	49,9
196	ENPAM	Italia	28,5
225	State Pension	Finlandia	27,2
294	Cassa Forense	Italia	18,9

La dimensione delle imprese italiane

- ✓ Su un totale di **4,665 milioni di imprese operanti** in Italia, la quasi totalità (**94,91%**) sono microimprese, che **occupano tra 0 e 9 dipendenti**; in molti casi l'attività è condotta direttamente dal lavoratore autonomo, artigiano, commerciante o imprenditore agricolo. Queste realtà **costituiscono il tessuto imprenditoriale prevalente del Paese**.
- ✓ Queste microimprese, che certo non beneficiano né del credito bancario né di altre forme di finanziamento, **impiegano 7,704 milioni di lavoratori** e si sostengono con la gran parte dei **circa 31,3 miliardi di euro di TFR erogati nel Paese**; infatti, **oltre 17 miliardi** l'anno sono accantonati presso le aziende con meno di 50 dipendenti.
- ✓ Le piccole imprese (tra 10 e 49 dipendenti) costituiscono il 4,44% del totale e occupano circa 3,2 milioni di addetti, mentre le medie imprese (tra 50 e 249 dipendenti) sono lo 0,56% del totale. Solo lo 0,09% delle imprese italiane, pari a 4.400 unità, è rappresentato da aziende con almeno 250 dipendenti che impiegano oltre 4,2 milioni di lavoratori, pari al 23,29% del totale. **Quindi, i lavoratori delle micro e piccole imprese sotto i 50 addetti** (calcolati come ULA – lavoratori a tempo pieno [due *part-time* fanno un ULA] compresi, secondo la definizione della UE, anche i titolari di impresa e i loro coadiutori), **sono circa 11 milioni, pari al 60% degli occupati nel settore privato, contro una media UE inferiore al 50% e con Germania e Francia rispettivamente al 41% e al 38%.**

Gli obiettivi della legge delega n. 243/04 per i FPC e del D.LGS 252/05

- Smobilizzo del TFR maturando anche attraverso modalità tacite di conferimento
- Facilitazione dell'accesso al credito per le imprese con la firma del protocollo MEF – Lavoro e ABI e agevolazioni fiscali per la riduzione del costo del lavoro
- Ampliamento delle fonti istitutive (regioni, enti privatizzati, INPS)
- Regole di *governance* più stringenti e sicure per gli iscritti
- Novità in tema di fiscalità con l'introduzione dell'imposta sostitutiva (15-9%) in sostituzione della penalizzante tassazione Visco
- Possibilità di gestione delle rendite direttamente dai FPC e mantenimento della titolarità delle risorse in alternativa alla gestione assicurativa
- Adeguamento nel tempo del massimale contributivo agevolato
- Potenziamento della COVIP
- Maggiore trasparenza nell'amministrazione delle forme pensionistiche complementari

Il D. Lgs n. 252/2005 e i successivi provvedimenti

- ✓ La realizzazione del D. Lgs n. 252/05 sotto forma di un Testo Unico - che aveva coinvolto con la firma del protocollo d'intesa, per la prima volta, 43 parti sociali e produttive del Paese - su fiscalità, fondo di garanzia, informazione, rendite, anticipazioni e TFR prevedeva l'entrata in vigore dall'1/1/2008, insieme alla revisione delle pensioni e alla messa a punto di un piano TV/stampa di informazione, impossibili da realizzare nel 2006, anno di elezioni politiche.
- ✓ Nel novembre 2006 il governo Prodi anticipa l'entrata in vigore all'1/1/2007 riducendo i tempi di adeguamento e di info/TV tanto che il semestre di silenzio-assenso durerà, per quanto riguarda la parte di divulgazione e informazione, solo 3 mesi. Inoltre, *cancella il fondo di garanzia, il progetto pluriennale di informazione e la libertà per aziende e lavoratori di scegliere allocazione del TFR; sottrae il TFR alle aziende con più di 49 dipendenti con grave danno all'economia reale, per utilizzarli in spesa corrente; elimina tutte le novità delle rendite.*
- ✓ Ecco i contenuti delle modifiche:

Anticipazione entrata in vigore del D. Lgs 252/05

✓ *Art. 23 comma 1 del D. Lgs 252/05: entrata in vigore e norme transitorie*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore l'1 gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano a essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

✓ *Invece, l'Art. 1, comma 749 della L.296/2006 prevede che all' articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) le parole: «1 gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: **«1 gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»**

Il fondo di garanzia per le micro piccole imprese del D. Lgs 252/05

- ✓ L'originario *art. 8, Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari* al *comma 1* del D.L. 203/2005 richiamato dalla versione originaria del D. Lgs 252/2005 (poi modificato da Prodi con l'art. 1, comma 766, lett. A della legge 296/2006 e completamente rivisto) *prevedeva che:*

1. è istituito **un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari**. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 per il 2007, 424 milioni per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Il fondo di garanzia per le micro piccole imprese del D. Lgs 252/05, cancellato

✓ Il successivo Art. 10 comma 3 prevedeva:

3. Le modalità di funzionamento del fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.

✓ ***Tutto l'articolo 10 è stato integralmente modificato dalla legge 296/2006. In dettaglio, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto: - (art. 1, comma 764, lettera a) la modifica dei commi 1, 2, 3 dell'art. 10; - con l'art. 1, comma 764, lettera b, l'abrogazione del comma 4 dell'art. 10; - con l'art. 1, comma 764, lettera c, la modifica dell'art. 10, comma 5.***

Abrogando così di fatto il fondo di garanzia

Istituzione del Fondo di Tesoreria, obbligo di versamento TFR all'INPS

Novità (art. 1, commi 755 e ss) della legge 296/2006:

- ✓ **Comma 755.** Con effetto dall'1 gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al **principio della ripartizione**, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
- ✓ Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
- ✓ Il comma 756 divide in due la platea delle imprese, fino a 50 dipendenti o più. Considera il TFR, che per tutte le imprese e per la legge italiana è **un debito dell'impresa nei confronti del dipendente, come entrate contributive (!!!) per l'INPS (altro debito occulto)** sottraendo al lavoratore stesso la disponibilità del Trattamento di Fine Rapporto, che è «retribuzione differita». Sottrae inoltre risorse all'economia reale con grave danno per il Paese **che investendo meno perde in competitività, causa principale della mancata crescita dei salari.**

Obbligo di versamento TFR all'INPS per le aziende oltre i 50 dipendenti

Novità (Art. 1, commi 755,756 e seguenti, della legge 296/2006):

- ✓ **Comma 756.** Con effetto sui periodi di paga decorrenti dall'1 gennaio 2007, al fine del finanziamento del fondo di cui al comma 755, al medesimo fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

Le questioni ancora aperte per i fondi pensione: la fiscalità

- ✓ L'imposta sui rendimenti maturati dai fondi pensione prevista originariamente all'11% è stata aumentata dal governo Renzi, prima all'11,5% e poi al 20%. Nel contempo, i PIR (Piani Individuali di Risparmio), istituiti dallo stesso Governo Renzi con legge 232/2016 e ampliati dai successivi esecutivi per importi fino a **1,5 milioni di euro (10 volte il montante di un metalmeccanico)** se detenuti per almeno 5 anni (contro i 25/40 anni dei FPC), sono **esenti dall'imposta sui rendimenti** per tutto il periodo di investimento. Se non disinvestiti, l'esenzione è a vita.
- ✓ È ovvio che **si tratta di un *paradosso*** poiché non può un piano di risparmio finanziario, più o meno speculativo, essere enormemente più agevolato di un fondo pensione, risparmio previdenziale tutelato dalla Costituzione all'articolo 36. Tanto più che per i PIR la tassazione è al momento del riscatto, mentre...
- ❖ **... i fondi pensione sono l'unico strumento di investimento in Europa e non solo, soggetto a tassazione annuale sul maturato con il vetusto credito d'imposta** con perdite per i lavoratori che cambiano posto di lavoro ed enormi problemi amministrativi e di portabilità.

Le questioni ancora aperte per i fondi pensione: fiscalità e contribuzioni

- ✓ Occorre quindi riportare rapidamente la tassazione all'11% e spostare la tassazione delle plusvalenze maturate al momento della prestazione finale sull'effettivo realizzato.
- ✓ Prevedere inoltre l'adeguamento (almeno parziale) all'inflazione dell'importo deducibile delle somme versate ai fondi pensione: 5.164,57 euro fermi dal 2000.
- ✓ Sarebbe altresì corretto prevedere un aumento del limite di versamento agevolato per le quote versate dal titolare del reddito per le persone a carico (figli e conviventi).
- ✓ Infine, consentire anche ai parenti fino al terzo grado, di poter versare somme, sempre nel limite di deducibilità vigente, a favore di nipoti che aprono il fondo pensione alla stregua di un libretto di risparmio.
- ✓ Il D. Lgs 252/05 ha volutamente disegnato il fondo pensione come un vero e proprio libretto di risparmio (prelievi e versamenti con recupero fiscale) che accompagna il cittadino per l'intera vita con grande flessibilità e convenienza fiscale.

Le questioni ancora aperte per i fondi pensione: TFR e fondo di garanzia

- ❖ Si parla ormai sempre più spesso di **sostegno all'economia reale**. Per i fondi pensione tutto ciò era previsto e reso possibile dal D. Lgs 252/05, fino alla revisione Prodi/Damiano del 2007, che ha diviso in due le platee delle aziende, ha **eliminato il fondo di garanzia per le PMI e alcune agevolazioni** e sancito per le aziende con 50 e più dipendenti l'obbligo di versare al Fondo INPS il **TFR che non confluisce nei fondi pensione**, con un'enorme sottrazione di risorse all'economia reale, oltretutto in una fase di difficoltà di credito;
- ✓ **La proposta è che il TFR resti alle imprese** eliminando il prima possibile l'obbligo di versamenti al Fondo INPS che continuerebbe a gestire le somme incassate fino all'esaurimento dei flussi in uscita.
- ✓ Inoltre, occorrerebbe prevedere **la reintroduzione del fondo di garanzia** per compensare il deflusso di TFR verso i fondi pensione a favore delle PMI **fino a 49 dipendenti** attraverso il ripristino del protocollo d'intesa con ABI, Confidi, ANFIR e similari e reintroducendo quindi nel piano decennale di rientro, con 2 anni di preammortamento, il tasso di interesse previsto dall'originaria norma pari a Euribor +1%.

ATTENZIONE: i tassi di adesione per le imprese medio-grandi sono pari al 70-80%, contro l'8% delle micro e piccole imprese.

Gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale: il caso TFR (dati ITP e COVIP)

TFR generato nel sistema produttivo – modalità di utilizzo (dati in milioni)

	2020	2021	2022	2023	2024	Totale 2007-2024
Previdenza complementare	6.538	6.961	7.300	7.841	8.617	105.855
Fondo di Tesoreria	5.802	6.083	6.165	6.317	6.496	105.218
Accantonamento in azienda	12.368	13.714	16.279	16.963	17.584	234.066
Totale	24.708	26.758	29.744	31.121	32.697	445.169

Il TFR per le aziende è “circolante interno” ed è quindi la prima e principale forma di finanziamento dell'economia reale. Il D. Lgs 252 del 2005 aveva previsto un fondo di garanzia per le PMI per finanziare a tassi vantaggiosi il deflusso del TFR. Il governo Prodi con Ministro del Lavoro Damiano ha abolito tale fondo creando condizioni sfavorevoli per i lavoratori delle aziende fino a 49 dipendenti di poter accedere a forme complementari. La **reintroduzione** consentirebbe la partecipazione alla previdenza complementare anche a una parte dei **7,489 milioni di lavoratori** che operano nelle **4,21 milioni di aziende (95% del totale)** che occupano fino a 9 dipendenti e che non hanno ancora aderito; e anche a quella parte dei **3,37 milioni di lavoratori operanti nelle 187.674 aziende tra 10 e 49 addetti**.

Le questioni ancora aperte per i fondi pensione: economia reale e adesioni

È necessario che i fondi pensione incrementino la quota di investimenti in economia reale mentre attualmente i fondi negoziali investono, in media, il **3,10%** del totale attivo, mentre i fondi preesistenti il **6,31%** (fonte Dodicesimo Report Itinerari Previdenziali).

La legge di Bilancio 2017 ha previsto l'innalzamento **dal 5% al 10%**, per le Casse di Previdenza e i fondi pensione, della soglia dell'attivo patrimoniale destinabile agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) e soggetta ad agevolazione. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: **«non possono beneficiare del regime di esenzione gli investimenti qualificati effettuati prima dell'1 gennaio 2017 in quanto deve trattarsi di "nuovi" investimenti».**

- ✓ **Proposta:** occorre assolutamente aumentare tale soglia fino almeno al **25%**, anche nell'interesse degli iscritti, evitando eccessivi obblighi per quanto riguarda il *venture capital*
- ✓ **Proposta:** istituire nuovi semestri di silenzio-assenso utilizzando la formula dell'*auto-enrolment* con *opting out* almeno per tutti i nuovi assunti a decorrere dal **2026** potenziando le attività di promozione e di informazione sociale al fine di incrementare il numero di aderenti alla previdenza complementare.

Gli investimenti in economia reale

Investitori istituzionali	Patrimonio (*)	Investimenti in economia reale + titoli di Stato (**)	di cui azionario Italia	di cui corporate Italia	di cui fondi comuni che investono prevalentemente in Italia	Investimenti in titoli di Stato italiani	Investimenti in economia reale esclusi i titoli di Stato
Casse Privatizzate	115,23	28,51%	4,71%	0,73%	11,60%	11,72%	17,04%
Fondazioni di origine Bancaria (***)	50,80	44,27%	36,89%	1,49%	3,34%	2,55%	41,72%
Fondi pensione preesistenti autonomi	65,35	10,90%	2,32%	1,06%	2,93%	4,60%	6,31%
Fondi pensione negoziali	74,69	11,90%	1,00%	1,50%	0,60%	8,80%	3,10%

(*) dati in miliardi di € riferiti al totale attivo di tutte le Casse Privatizzate e alle Fondazioni del campione e all'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni di tutti i fondi negoziali e dei fondi preesistenti autonomi del campione

(**) Per investimenti in economia reale nazionale si intendono: le azioni italiane, le obbligazioni corporate italiane, la stima dei titoli italiani negli OICR, i FIA per la componente investita in Italia. Sono esclusi i titoli di Stato, gli immobili a reddito e quelli strumentali. Sono inclusi gli investimenti istituzionali in banche conferitarie e Fondazione Con il Sud (per le Fondazioni di origine Bancaria), CDP e Banca d'Italia

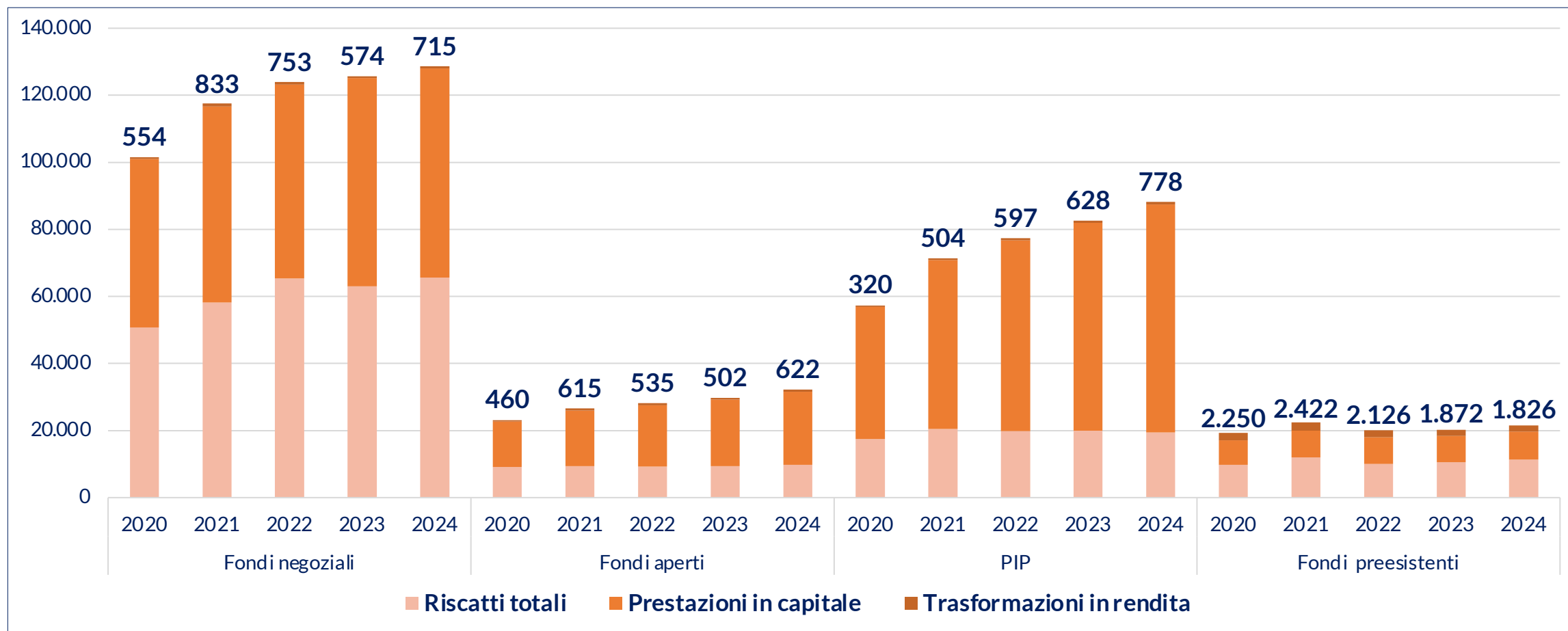
(***) Nell'azionario Italia sono ricomprese le partecipazioni nelle banche conferitarie che valgono il 23,84% del totale attivo del campione

Le questioni ancora aperte per i fondi pensione: le rendite assicurative e la LTC

- ❖ Permane il grave problema della conversione del montante in rendita pensionistica complementare poiché **l'attuale schema delle "rendite" è assolutamente inadeguato**, tant'è che, anche nel settore delle polizze assicurative di ramo primo, il 94% circa degli iscritti riscatta la polizza in capitale.
- ❖ **Per i fondi pensione** significa **una continua riduzione dei patrimoni in gestione e per gli iscritti il vanificarsi dell'obiettivo principale che è costituito dalla rendita complementare**. Il D. Lgs 252/05 aveva previsto la soluzione alternative alle classiche "rendite pensionistiche complementari": *anche in questo caso però è scattata, senza alcuna ragione tecnica, la "mannaia" del Governo Prodi che, con il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, emanato dal Ministro del Lavoro Cesare Damiano, ha mutilato l'articolo 6 comma 4 della 252/06 eliminando la parte relativa alla possibilità di erogare rendite alternative direttamente a carico del fondo pensione, per un periodo certo esternalizzando il "rischio di sopravvivenza oltre la vita media"*.
- ❖ Per il lavoratore, aderire a una forma di rendita attuale significa spossessarsi totalmente del proprio capitale a favore della Compagnia di Assicurazione che in cambio gli offre una rendita vitalizia peraltro con coefficienti di trasformazione molto penalizzanti rispetto a quelli offerti dalle pensioni pubbliche. **Insomma, la previdenza complementare si trasforma in una scommessa**: se vivi tanto recuperi il patrimonio mentre se sei sotto alla media tutti gli sforzi per accumulare patrimonio e farlo rendere al meglio, restano vanificati; per questo la maggior parte degli iscritti cerca di ottenere il capitale attraverso una serie artificiosa di anticipazioni.

E infatti si fugge dalle rendite nei fondi pensione

Nel 2024 il numero di posizioni trasformate in rendita continua a risultare modesto e pari a **4.000 contro 164.600 prestazioni in capitale**. Le 96.500 rendite in erogazione a fine 2024 sono quasi totalmente riferite ai fondi preesistenti per i quali era prevista solo la rendita.



Fonte: Relazione COVIP 2024

Le questioni ancora aperte per i fondi pensione: le rendite assicurative e la LTC

- ❖ La proposta è quella *di lasciare ai fondi pensione la gestione del patrimonio convertito in rendita prevedendo una prestazione parametrata alla speranza di vita media ed eventualmente esternalizzando alle Assicurazioni il rischio biometrico di sopravvivenza oltre la vita media, con possibilità di prelievi per gravissimi motivi di salute*. In questa situazione il fondo pensione mantiene nel proprio patrimonio le somme che avrebbe dovuto cedere alle Compagnie di Assicurazione ed evita altresì i riscatti artificiali; l'iscritto mantiene la proprietà del proprio patrimonio, riceve una rendita commisurata alla speranza di vita media alla data del pensionamento che, in assenza di una contro assicurazione contro il rischio di sopravvivenza oltre la vita media termina alla fine di questo periodo che definiamo "periodo certo". Se ha una premorienza, il capitale residuo va agli eredi, mentre se sopravvive oltre la media la prestazione in presenza della contro assicurazione è pagata in modo mutualistico, dalla Compagnia.
- ❖ **LTC - Non autosufficienza:** per far fronte alle sfide legate all'invecchiamento della popolazione sarebbe utile *prevedere l'obbligatorietà dell'adesione a una polizza collettiva, agganciata al fondo pensione o al fondo socio-sanitario la cui adesione è obbligatoria*, per l'assicurazione contro la non autosufficienza; tale polizza dovrà essere standard, trasferibile alle medesime condizioni presso tutti i fondi pensione per il rischio di non autosufficienza (LTC), e a "vita intera" con possibilità di revisione tariffaria periodica. Inoltre, l'adesione dovrebbe proseguire anche nella fase di pensionamento al fine di meglio proteggere gli assicurati nelle età più a rischio.



**Convegno di Presentazione dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali
sui fondi pensione nella legislazione italiana**

***Proposte per lo sviluppo dei fondi pensione: più adesioni
nelle micro e piccole imprese e più capitali in economia reale***

**Martedì 16 settembre 2025
Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto,
Camera dei Deputati, Roma**

itinerariprevidenziali.it

Follow us on    